

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
2309 10 11	20,57	31,45
2309 10 13	617,77	628,65
2309 10 31	64,29	75,17
2309 10 33	661,49	672,37
2309 10 51	128,58	139,46
2309 10 53	725,78	736,66
2309 90 31	20,57	31,45
2309 90 33	617,77	628,65
2309 90 41	64,29	75,17
2309 90 43	661,49	672,37
2309 90 51	128,58	139,46
2309 90 53	725,78	736,66

(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.